

Pubblicato il 02/11/2020

N. 01055/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01438/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2020, proposto da

Associazione Vittime della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione **Sicilia**- Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale non costituito in giudizio;

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via

Valerio Villareale, n. 6;

nei confronti

Federazione Italiana Caccia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. 80\Gab del 6 agosto 2020 emesso dall'Assessore della Regione **Sicilia**, avente ad oggetto l'adozione del **calendario venatorio 2020\21**, nella sola parte in cui :

- 1) autorizza la caccia all'alzavola dal 1\10\20 al 20\1\21 e agli uccelli acquatici dal 1\10\20 negli Ambiti territoriali caccia: TP2, RG2 e SR2;
- 2) autorizza la caccia alla pavoncella e moriglione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2020 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che si ravvisano condivisibili profili di censura e che sussiste il danno sicchè può accogliersi la domanda cautelare, nei limiti ivi specificati,

cioè nella parte in cui il decreto impugnato “ autorizza la caccia all'alzavola dal 1\10\20 al 20\1\21 e agli uccelli acquatici dal 1\10\20 negli Ambiti territoriali caccia: TP2, RG2 e SR2 “.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la **Sicilia** (Sezione Seconda),
ACCOGLIE la domanda di sospensiva, nei limiti suindicati.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del
07/05/2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente, Estensore

Nicola Maisano, Consigliere

Raffaella Sara Russo, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Cosimo Di Paola

IL SEGRETARIO